



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
Servizio Personale Docente – Settore II

Allegato A

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI
PERSONALE ADDETTO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA E DELLA
CORRELATA ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI GENOVA**

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il reclutamento di personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca e della correlata attività didattica integrativa presso l'Università degli Studi di Genova, con rapporto di lavoro subordinato e con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4.11.2005, n. 230.

2. I soggetti di cui sopra sono convenzionalmente identificati nel regolamento come *Ricercatori a tempo determinato*.

Art. 2

Finalità del reclutamento

1. Il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato è finalizzato allo svolgimento di specifici programmi di ricerca di durata temporanea.

2. I Ricercatori a tempo determinato possono svolgere le sole attività didattiche integrative nell'ambito del settore scientifico disciplinare in cui è inserito il programma di ricerca, con esclusione pertanto di incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 1, comma 10, della Legge 4.11.2005, n. 230 e del Decreto Ministeriale 21.5.1998, n. 242.

Art. 3

Natura del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Genova e i Ricercatori a tempo determinato è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i rapporti di lavoro dipendente. L'Università provvede inoltre alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e alla responsabilità civile.

2. La titolarità dei contratti non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli universitari.

Art. 4

Modalità di richiesta

1. Gli organi collegiali delle strutture di ricerca propongono l'attivazione delle procedure di reclutamento, deliberando:

- la descrizione analitica del programma di ricerca di durata temporanea e le modalità della relativa attuazione (compresi i compiti che verranno affidati al Ricercatore a tempo determinato, nonché la correlata attività didattica integrativa richiesta);
- le motivazioni in ordine alle esigenze che sostengono la proposta;
- la durata del programma, con specificazione del suo inizio e della sua conclusione;
- la durata del contratto, correlata a quella del programma;
- il settore scientifico disciplinare di riferimento;
- l'individuazione del responsabile del programma;
- la copertura finanziaria.

2. Il Consiglio di Facoltà interessato delibera in merito alle proposte di cui al comma 1.

Art. 5 Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria delle spese inerenti ai Ricercatori a tempo determinato, comprensiva degli oneri a carico del datore di lavoro, è assicurata da convenzioni con Enti esterni, ovvero dai fondi a disposizione della struttura per lo svolgimento del programma per il quale si intende stipulare il contratto.

2. Gli Organi di Governo possono, con delibera motivata, finanziare ovvero cofinanziare i contratti di cui al presente Regolamento con risorse a carico del bilancio di Ateneo, nell'ambito degli stanziamenti previsti.

Art. 6 Procedure di reclutamento

1. Il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato si attua mediante procedure di valutazione comparativa, previa approvazione da parte degli Organi di Governo delle proposte di attivazione, nel rispetto del limite massimo del 20% sulla dotazione dei ricercatori di ruolo presso l'Ateneo.

2. I bandi sono raggruppati in due sessioni annuali ed emanati dal Rettore entro il 30 aprile e il 30 novembre. Gli stessi sono affissi all'albo di Ateneo e resi altresì disponibili per via telematica.

3. La domanda di ammissione alle procedure è prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando all'albo di Ateneo.

Art. 7 Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi i candidati italiani e stranieri che:

a) siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito anche all'estero e riconosciuto equipollente, o, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione;

ovvero

b) siano in possesso di laurea magistrale o specialistica o conseguita secondo il previgente ordinamento ovvero siano studiosi che abbiano comunque un'elevata qualificazione scientifica, predeterminata nel bando a seguito di delibera del Consiglio della struttura che ha proposto il bando.

Art. 8
Commissioni giudicatrici

1. Il Consiglio della struttura che ha proposto il bando designa i componenti della Commissione, composta dal responsabile del programma, in qualità di presidente, e da ulteriori due membri scelti fra Professori e Ricercatori universitari appartenenti allo stesso settore scientifico disciplinare cui si riferisce il programma di ricerca o, in caso di motivata necessità, a settori affini.
2. La nomina è disposta con Decreto rettorale.
3. Le eventuali spese per la procedura di valutazione comparativa sono a carico della struttura che ha proposto il bando.

Art. 9
Valutazione comparativa e pubblicità degli atti

1. La valutazione comparativa avviene mediante:
 - valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;
 - prova scritta o pratica;
 - colloquio.
2. La Commissione esprime per ciascuna prova un giudizio collegiale e, al termine di tutte le prove, un giudizio complessivo, sul quale si svolge la valutazione comparativa per designare il vincitore.
3. Gli atti della Commissione sono approvati con provvedimento del Rettore. Le relazioni riassuntive dei lavori svolti, con annessi i giudizi espressi sui candidati, sono rese pubbliche per via telematica.

Art. 10
Titoli valutabili

1. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nella valutazione comparativa:
 - a) il titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito anche all'estero e riconosciuto equipollente;
 - b) il diploma di scuola di specializzazione;
 - c) l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della Legge n. 230/2005;
 - d) i diplomi di perfezionamento;
 - e) l'attività didattica universitaria svolta anche all'estero;
 - f) i servizi prestati presso gli Atenei ed Enti di ricerca, italiani e stranieri;
 - g) l'attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, con contratti, borse di studio, borse post dottorato, assegni, attinente al settore scientifico disciplinare.
2. Sono da valutare comunque, come preferenziali, i titoli di cui ai punti a), b), c).
3. Nel valutare le pubblicazioni scientifiche la Commissione, previa individuazione dell'apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione, privilegia l'originalità e l'innovatività della produzione scientifica, e la sua congruenza con il settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa.

Art. 11 Incompatibilità

1. Il contratto del Ricercatore a tempo determinato non è cumulabile con analoghi contratti stipulati in altre sedi universitarie, con incarichi di insegnamento ai sensi della normativa indicata nell'art. 2, comma 2, con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della Legge 27.12.1997, n. 449, con borse a qualsiasi titolo conferite.

2. Non possono essere titolari di contratti i dipendenti delle Università italiane, né il personale di ruolo in servizio presso le Amministrazioni di cui al citato art. 51, comma 6, della Legge n. 449/1997.

Art. 12 Stipula del contratto individuale di lavoro

1. Il contratto decorre dal 1° ottobre, se la proce dura è riferita alla prima sessione annuale, ovvero dal 1° maggio successivo, se riferita alla seconda sessione annuale.

2. Il contratto deve contenere:

- a) la specificazione della durata temporanea del rapporto di lavoro;
- b) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- c) l'indicazione delle prestazioni richieste nell'ambito del programma di ricerca, compreso il monte ore dedicato all'attività didattica integrativa;
- d) l'indicazione della retribuzione;
- e) l'indicazione del periodo di prova, della durata di 3 mesi, durante il quale ciascuna delle parti può motivatamente recedere dal rapporto in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso, con effetto immediato dalla comunicazione alla controparte;
- f) la struttura di appartenenza;
- g) il nominativo del Responsabile della ricerca;
- h) il settore scientifico disciplinare di pertinenza del programma di ricerca.

Art. 13 Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. Le attività del ricercatore a tempo determinato sono svolte sotto la direzione del docente responsabile del programma di ricerca.

2. Qualora il Ricercatore a tempo determinato, di SSD coerente all'attività clinica e assegnato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, debba svolgere, nell'ambito dell'attività di ricerca prevista dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa viene espletata nel rispetto degli accordi tra l'Ente convenzionato e l'Università.

Art. 14 Trattamento economico

1. Il trattamento economico è rappresentato dalla retribuzione del Ricercatore universitario confermato a tempo pieno di ruolo, alla classe iniziale. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera eventuali adeguamenti della predetta retribuzione, nei limiti della compatibilità di Bilancio.

2. Il corrispondente impegno orario è fissato in 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 dedicate ad attività didattiche integrative.

Art. 15
Durata del contratto e rinnovo

1. La durata del contratto è commisurata alla durata del programma di ricerca e non può essere inferiore a due anni, né superiore a tre anni, ivi comprese eventuali proroghe. La richiesta di proroga, avanzata dal docente responsabile del programma, è sottoposta all'approvazione dell'organo collegiale della struttura che ha proposto il bando, sulla base di una relazione scientifica che motivi la richiesta, con riferimento allo stato di avanzamento del programma di ricerca nonché di specifica attestazione della relativa copertura finanziaria.

2. Il contratto può essere rinnovato per non più di una volta e per un periodo tale che la durata complessiva del rapporto di lavoro non superi i sei anni. Il rinnovo deve essere giustificato da esigenze debitamente motivate, ed è ammesso per la stessa attività di ricerca per la quale è stato stipulato il contratto o per ricerca strettamente affine.

Art. 16
Risoluzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.

2. Durante il periodo di prova, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

3. Ciascuno dei contraenti può comunque recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'articolo 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per gravi inadempienze del Ricercatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare promosso dalla Struttura.

4. Il contratto prevede con apposita clausola che, nel caso di progetti pluriennali con finanziamenti annuali, il mancato rifinanziamento dei progetti medesimi comporta la risoluzione del contratto di lavoro.

Art. 17
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di personale a tempo determinato e di reclutamento presso le Università.

Art. 18
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato mediante affissione all'Albo di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.